

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/ 36 P.O 2

Del 20/07/2018

N. Reg. Gen. 317

Del 20/07/2018

OGGETTO: Affidamento del servizio per il conferimento dell'incarico per l'attuazione del regolamento U.E. n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ed individuazione responsabile protezione dati (RPD). Determina a contrarre.

il Responsabile del Procedimento

PREMESSO:

- che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 4 maggio 2016 è stato pubblicato il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016 detto anche "RGPD") che è diventato definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE dal 25 maggio 2018;
- che il citato regolamento è un atto con il quale la Commissione europea intende rafforzare e rendere più omogenea la protezione dei dati personali dei cittadini, sia all'interno che all'esterno dei confini dell'Unione europea;
- che le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento europeo per la protezione dei dati personali impongono alle Pubbliche Amministrazioni di assicurare, l'applicazione tassativa della normativa europea sul trattamento dei dati;
- che l'adozione delle disposizioni contenute nel Regolamento europeo inciderà notevolmente sull'organizzazione interna e richiederà una serie di adempimenti tra i quali l'individuazione e nomina del RPD (Responsabile Protezione Dati);

Visti gli articoli 37 e 39 del Regolamento UE 2016/679 i quali si occupano degli aspetti concernenti la designazione e i compiti di tale figura (RPD);

Dato atto:

- **che** l'art. 37 del Regolamento prevede che tale figura possa essere individuata anche tra soggetti esterni all'Amministrazione, attraverso un apposito contratto di servizi, stipulato all'esito di apposita procedura di affidamento;
- che in base all'art. 38, paragrafo 6, del regolamento europeo, all'RPD è consentito di "svolgere altri compiti e funzioni", ma a condizione che il titolare o il responsabile del trattamento si assicuri che "tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi;

Preso atto del verbale della conferenza capi settori del 24 maggio 2018, con la quale i Responsabili danno atto che nell'Ente non si rinvengono unità di personale in possesso dell'adeguata professionalità e preparazione specialistica occorrente per svolgere il servizio di che trattasi;

Ritenuto di provvedere all'affidamento di tale servizio ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, mediante ODA sul MEPA;

Dato atto che l'importo occorrente per l'affidamento del servizio di che trattasi, trova copertura nelle somme assegnate nel bilancio di previsione 2018/2020 approvato con delibera C.C. n. 14 del 27 maggio 2018;

Considerato:

- che in fase di avvio di applicazione del nuovo regolamento l'RPD dovrà svolgere compiti piuttosto complessi e delicati;
- che, fra i vari compiti, l'RPD deve avere la possibilità di manifestare il proprio dissenso rispetto alle decisioni assunte dal titolare e dal responsabile del trattamento dati e quindi deve agire in posizione di piena autonomia;
- che è ragionevole ritenere che negli enti pubblici, con trattamenti di dati personali di particolare complessità e sensibilità, non vengano assegnate al RPD ulteriori responsabilità in quanto fra loro confliggenti;
- che per quanto sopra è evidente che il comune di NARO ha la necessità di esternalizzare la nomina del RPD e tale necessità è emersa nella conferenza capi settori del 24 maggio 2018 delle cui risultanze istruttorie è stata data notizia al Sindaco;

Ritenuto necessario e urgente procedere alla individuazione del RPD al fine di adempiere alle previsioni normative;

Considerato che l'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, in combinato disposto con l'art. 32, comma 2^ del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Rilevato che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni di che trattasi, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001, come risulta dall'apposito sito internet <u>www.acquistinrete.it</u>;

Visto l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00= euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al *mercato elettronico della* pubblica amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Rilevato, altresì, che è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica comparabile con quella che si intende acquisire col presente provvedimento;

Dato atto

- -che in atto è difficoltoso procedere ad attività comparative su larga scala attesa l'assoluta novità della prestazione da eseguire e l'esiguo numero di affidamenti di pari natura da poter mettere a confronto;
- **-che** per le stesse ragioni sopra esposte non rileva il rispetto del principio di rotazione trattandosi di nomina effettuata ai sensi di normativa di nuova applicazione;
- -che è necessario procedere con l'affidamento ai sensi dell'a 36 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. in ragione dei tempi ormai molto ristretti e provvedere al conferimento del servizio e alla nomina in argomento tramite RDO sul ME.PA;

Visti: I documenti allegati ivi compreso il disciplinare di incarico che si approva con il presente provvedimento;

Dato atto che il presunto importo occorrente per il servizio de quo trova copertura nelle somme stanziate nel bilancio di previsione 2018/2020;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato:

PROPONE

- di approvare la stima del costo del servizio, dal quale si desume una spesa pari ad € 3.000,00 oltre IVA in ragione di legge per l'affidamento del servizio di che trattasi e per la durata di un anno a partire dalla data di affidamento e per dodici mesi consecutivi;
- · di approvare il disciplinare di gara allegato alla presente proposta;
- di indire la procedura per l'affidamento del servizio all'interno del MEPA attraverso apposito ODA per il conferimento dell'incarico per l'attuazione del regolamento u.e n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ed individuazione responsabile protezione dati (rpd) previa acquisizione del CIG da parte del Settore 6°, precisando che:
- · l'importo presunto del servizio di che trattasi, che avrà la durata di un anno a partire dalla data di affidamento e per dodici mesi consecutivi, è stimato in € 3.000,00 (tremilaeuro) oltre I.V.A. in ragione di legge e graverà sul capitolo del bilancio 2018/2020, così come comunicato per le vie brevi dal settore finanziario;
- · il contratto verrà stipulato secondo quanto previsto nella ODA/MEPA;

IL RUP